



# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale

## Modifica del 16 gennaio 2025

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del prestito di personale, allegato ai decreti del Consiglio federale del 13 dicembre 2011, del 20 giugno 2013, del 11 dicembre 2014, del 23 ottobre 2015, del 29 marzo 2016, del 17 novembre 2017, del 12 dicembre 2018, del 15 febbraio 2021, del 25 maggio 2021, del 30 novembre 2022, del 14 dicembre 2023, del 9 febbraio 2024 e del 5 dicembre 2024<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

*Art. 20 cpv. 1 (Salario minimo)*

<sup>1</sup> Devono essere rispettati i seguenti salari minimi soggetti all'AVS (in CHF) secondo le tabelle dell'Appendice 2:

---

Lavoratori non qualificati, Ticino	44 834/anno o 3 448.80/mese × 13 o 18.92/ora
---------------------------------------	--

---

*Il resto del capoverso 1 rimane invariato.*

<sup>1</sup> FF 2011 8165; 2013 5353; 2014 8421; 2015 7103; 2016 3037; 2017 6713; 2018 6569; 2021 263; 2021 1337; 2022 2982; 2023 2867; 2024 368, 3069

## Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per l'anno 2025

**Non qualificato**, da 20 a 49 anni

	TI 3448.8/mese
Salario di base / ora	18.92
Indennità giorni festivi (3,2 % del salario di base)	0.61
Indennità vacanze (8,33 % della somma: salario di base + indennità giorni festivi)	1.63
13 <sup>a</sup> mensilità (8,33 % della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi)	1.76
Salario lordo / ora	22.92

**Non qualificato**, fino a 19 anni o oltre 50 anni

	TI 3448.8/mese
Salario di base / ora	18.92
Indennità giorni festivi (3,2 % del salario di base)	0.61
Indennità vacanze (10,6 % della somma: salario di base + indennità giorni festivi)	2.07
13 <sup>a</sup> mensilità (8,33 % della somma: salario di base + indennità vacanze + indennità giorni festivi)	1.80
Salario lordo / ora	23.40

*Il resto dell'appendice 2 rimane invariato.*

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2025 e ha effetto fino al 31 dicembre 2027.

16 gennaio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi